

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0255/2000

19 settembre 2000

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di
formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e
dei formatori
(COM(1999) 708 – C5-0052/2000 – 2000/0021(COD))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e
lo sport

Relatore: Robert J.E. Evans

Relatore per parere: (*)

Mario Mantovani, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura Hughes

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
<u>PAGINA REGOLAMENTARE</u>	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	35
MOTIVAZIONE	<u>36</u>
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (*)	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI	52

(*) Procedura Hughes

Codice campo modificato

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 gennaio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, dell'articolo 149, paragrafo 4 e dell'articolo 150, paragrafo 4 del trattato CE, la proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 - C5-0052/2000 - 2000/0021 (COD)).

Nella seduta del 2 febbraio 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per le libertà e diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (C5-0052/2000).

Nella seduta del 18 febbraio 2000 la Presidente del Parlamento ha annunciato l'applicazione della procedura Hughes tra la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e la commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Nella seduta del 17 marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver deferito, per parere la proposta anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 22 febbraio 2000 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatore Robert J.E. Evans.

Nelle riunioni del 5 e 6 giugno 2000, del 21 e 22 giugno 2000, 12 e 13 luglio 2000 e 12 e 13 settembre 2000 la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente); Vasco Graça Moura (vicepresidente); Ulpu Iivari (vicepresidente); Robert J.E. Evans (relatore); Pedro Aparicio Sánchez, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Eurig Wyn) Carlo Fatuzzo (a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Geneviève Fraisse, Lissy Gröner, Christopher Heaton-Harris, Ruth Hieronymi, Magdalene Hoff (in sostituzione di Giorgio Ruffolo), Lucio Manisco, Maria Martens, Mario Walter Mauro, Pietro-Paolo Mennea, Barbara O'Toole, Doris Pack, Roy James Perry, Christa Prets, Marieke Sanders-ten Holte, The Earl of Stockton (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo (in sostituzione di Valter Veltroni), Christine de Veyrac e Stavros Xarchakos (in sostituzione di Vittorio Sgarbi).

I pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni sono allegati.

Nella riunione del 23 febbraio 2000 la commissione per i bilanci ha deciso di non esprimere un parere. Nella riunione del 10 aprile 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha deciso di non esprimere un parere.

La relazione è stata depositata il 19 settembre 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 – C5-0052/2000 – 2000/0021(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Titolo

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti *e* dei formatori

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti, dei formatori *e dei ricercatori*

Motivazione

La mobilità dei ricercatori è un elemento fondamentale per la ricerca e una delle condizioni per fondare l'Europa del sapere. E' necessario includere questa categoria nella raccomandazione, come era stato fatto nel Libro verde della Commissione intitolato "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale".

(Emendamento 2)

Considerando 2

La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti *e* dei

La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti *e dei*

¹ GUC

formatori, che venga esercitata nell'ambito dei programmi comunitari o al di fuori di questi, rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato CE. Il diritto di libera circolazione e il diritto di libero soggiorno sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato CE;

formatori *e dei ricercatori*, che venga esercitata nell'ambito dei programmi comunitari o al di fuori di questi, rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato CE. Il diritto di libera circolazione e il diritto di libero soggiorno sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato CE;

Motivazione

La mobilità dei ricercatori è un elemento fondamentale per la ricerca e una delle condizioni per fondare l'Europa del sapere. E' necessario includere questa categoria nella raccomandazione, come era stato fatto nel Libro verde della Commissione intitolato "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale".

(Emendamento 3) Considerando 4

La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che esercitano attività di volontariato, degli insegnanti *e* dei formatori, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare più volte. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, di cui agli articoli 149 e 150 del trattato CE.

La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che esercitano attività di volontariato, degli insegnanti, dei formatori *e dei ricercatori*, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare più volte. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, di cui agli articoli 149 e 150 del trattato CE.

Motivazione

La mobilità dei ricercatori è un elemento fondamentale per la ricerca e una delle condizioni per fondare l'Europa del sapere. E' necessario includere questa categoria nella raccomandazione, come era stato fatto nel Libro verde della Commissione intitolato

"Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale".

(Emendamento 4)
Considerando 8

La risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali¹, e quella del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale² hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al “miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri, e delle qualifiche stesse”, rendendoli più chiari e leggibili e quindi più trasparenti. È stato inoltre creato un foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, con il compito di presentare proposte concrete per l’attuazione di dette risoluzioni.

La risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali³, e quella del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale⁴ hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al “miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri, e delle qualifiche stesse”, rendendoli più chiari e leggibili e quindi più trasparenti. È stato inoltre creato un foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, con il compito di presentare proposte concrete per l’attuazione di dette risoluzioni; **le prime proposte sono state presentate nel febbraio 2000.**⁵

Motivazione

[L'emendamento c](#) Completa il riferimento.

(Emendamento 5)
Considerando 8 bis (nuovo)

La partecipazione delle persone ad attività transnazionali di volontariato contribuisce al loro futuro orientamento professionale, e favorisce lo sviluppo delle loro attitudini sociali e un'integrazione equilibrata nella società, contribuendo così allo sviluppo di una cittadinanza attiva.⁶

Motivazione

¹ [GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1](#)

² [GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 7](#)

³ [GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1](#)

⁴ [GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 7](#)

L'emendamento sottolinea i vantaggi in senso lato della mobilità.

(Emendamento 6)
Considerando 10

Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale"¹⁸, adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l'esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti *e* ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia *e* di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità dei giovani che lo prestano.

Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale"¹⁸, adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l'esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti, ai formatori *e ai ricercatori*, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia **di diritto di soggiorno**, di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità dei giovani che lo prestano.

Motivazione

Nel Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM (1996) 462), su cui si basa la presente proposta, gli ostacoli al diritto di soggiorno sono menzionati fra quelli che più ledono la libera circolazione delle persone in formazione.

(Emendamento 7)
Considerando 10 bis (nuovo)

considerando che nelle loro petizioni al Parlamento europeo i cittadini europei evidenziano le difficoltà pratiche che incontrano allorché cercano lavoro, vogliono studiare o stabilirsi in altri Stati membri;

Motivazione

Sottolinea l'entità dei problemi incontrati dai cittadini.

(Emendamento 8)
Considerando 10 ter (nuovo)
considerando che i governi degli Stati membri ancora non riescono a percepire la gravità di questi problemi;

Motivazione

Una ragione per la Raccomandazione.

(Emendamento 9)
Considerando 10 quater (nuovo)
considerando che se desidera conquistarne l'appoggio, l'Unione europea deve affrontare i problemi che toccano la vita dei cittadini comuni;

Motivazione

Un riferimento all'esigenza di rendere l'Europa più evidentemente rilevante per la vita comune dei cittadini.

(Emendamento 10)
Considerando 11

Il Libro verde proponeva una serie di piste d'azione tese all'eliminazione di questi ostacoli. Dette piste hanno trovato il più ampio consenso nell'ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. È quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità.

Il Libro verde proponeva una serie di piste d'azione tese all'eliminazione di questi ostacoli. Dette piste hanno trovato il più ampio consenso nell'ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. È quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità. ***Un'attenzione particolare va prestata alle esigenze dei gruppi più svantaggiati e vulnerabili, come i disabili;***

Motivazione

I gruppi più svantaggiati, come i disabili, devono affrontare i maggiori ostacoli alla mobilità.

(Emendamento 11)
Considerando 11 bis (nuovo)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 si è pronunciato a favore della

mobilità come elemento essenziale per la nuova società del sapere e per la promozione della formazione permanente. Ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a:

- adottare, nell'ambito delle loro competenze, le misure necessarie a incoraggiare la mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei formatori, in particolare mediante l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità stessa, mediante un'accresciuta trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché mediante misure specifiche per sopprimere gli ostacoli alla mobilità degli insegnanti entro l'anno 2002,

- mettere a punto un modello comune europeo di curriculum vitae per favorire la mobilità, aiutando gli istituti di insegnamento e di formazione e i datori di lavoro a meglio valutare le conoscenze acquisite.

Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad avviare la creazione di una banca dati europea sulle possibilità di lavoro e di formazione che possa facilitare la mobilità, migliorando la capacità di inserimento professionale e il deficit di qualifiche;

Motivazione

Si tiene conto delle conclusioni del vertice di Lisbona. Consolida e sostituisce gli emendamenti 6, 7, 8 e 9.

(Emendamento 12)

Considerando 13

la presente raccomandazione riguarda innanzi tutto i cittadini della Comunità che desiderano maturare un'esperienza in uno Stato membro diverso dal proprio paese d'origine. È tuttavia opportuno ricordare che il Consiglio europeo, in occasione della sua

la presente raccomandazione riguarda innanzi tutto i cittadini della Comunità che desiderano maturare un'esperienza in uno Stato membro diverso dal proprio paese d'origine. È tuttavia opportuno ricordare che il Consiglio europeo, in occasione della sua

sessione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro, e che una politica **comunitaria** in materia di integrazione deve mirare ad offrire loro diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione¹. ***I cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente e stabilmente nella Comunità devono parimenti poter beneficiare delle disposizioni dei principi comunitari acquisiti in materia di libera circolazione e di parità di trattamento, come pure delle disposizioni della presente raccomandazione. Del pari, i cittadini dei paesi terzi che partecipano a programmi comunitari come Socrates, Leonardo da Vinci o al Servizio volontario europeo, devono poter beneficiare di queste disposizioni.***

sessione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro, e che "una politica **più decisa** in materia di integrazione deve mirare ad offrire loro diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione **europea**"¹; ***a questo proposito, sarebbe opportuno consentire ai cittadini dei paesi terzi legalmente residenti che partecipano a programmi comunitari come Socrates, Leonardo da Vinci o al Servizio volontario europeo, di poter beneficiare delle disposizioni dei principi comunitari acquisiti in materia di libera circolazione e di parità di trattamento; la Commissione si è peraltro impegnata, nella comunicazione del 27 marzo 2000, a presentare un'iniziativa in materia di entrata e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi a fini di studio e di formazione professionale;***

Motivazione

La formulazione originale del riferimento ai cittadini di paesi terzi avrebbe richiesto una base giuridica separata.

(Emendamento 13)

Considerando 13 bis (nuovo)

Considerando che in vista dell'ampliamento dell'Unione europea gli Stati candidati all'adesione debbano essere interessati dalla presente raccomandazione fin dalla fase più precoce, al fine di promuovere anche la partecipazione dei loro cittadini alla mobilità e agli scambi di studenti, tirocinanti, giovani volontari, docenti, formatori e ricercatori.

Motivazione

¹ COM(96) 462 def.

È importante sopprimere gli ostacoli alla mobilità dei cittadini dei paesi candidati all'adesione che vogliono recarsi negli Stati membri dell'UE così come quelli che vogliono andare nella direzione inversa.

(Emendamento 14)
Considerando 14

I programmi comunitari, fra cui quelli citati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone pratiche e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. Si dovrebbe prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti.

I programmi comunitari, fra cui quelli citati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone pratiche e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti, dei formatori **e dei ricercatori**. Si dovrebbe prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti.

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 15)
Parte I, paragrafo 1, lettera a)

di adottare misure appropriate per **incoraggiare la mobilità, che non deve mai essere ostacolata**, delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore nell'ambito dei programmi comunitari **o, al di fuori di questi; le misure dovrebbero essere complementari a quelle poste in essere dai programmi comunitari** Socrates, Leonardo da Vinci e dal Servizio volontario europeo **e fare riferimento alle pratiche corrette sviluppate nell'ambito di questi programmi; dovrebbero rispondere segnatamente ai problemi di**

di adottare **le** misure **che essi reputino** appropriate per **eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla** mobilità delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore **o un'attività di ricerca** nell'ambito dei programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e **del** Servizio volontario europeo **o al di fuori di questi; di promuovere, in cooperazione con la Commissione, scambi di esperienze e di** pratiche corrette **relative alla mobilità transnazionale delle persone interessate e ai vari aspetti della presente**

finanziamento della mobilità, prevedendo aiuti a favore di quest'ultima; dovrebbero inoltre incoraggiare l'apprendimento delle lingue, la cui mancata conoscenza costituisce un ostacolo considerevole alla mobilità; dovrebbero permettere agli Stati membri di orientare la mobilità delle persone interessate verso attività non disponibili sul proprio territorio o verso attività innovatrici e promettenti in futuro;

raccomandazione;

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero limitarsi ad incoraggiare la mobilità, ma adottare altresì misure pratiche per rimuovere gli ostacoli alla stessa. Le misure specifiche saranno meglio dettagliate negli emendamenti successivi.

(Emendamento 16)

Parte I, paragrafo 1, lettera a) bis (nuova)

a) bis. di adottare le misure che reputino appropriate per ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, e in particolare
- promuovere l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie e sensibilizzare soprattutto i giovani alla cittadinanza europea e al rispetto delle differenze culturali e sociali;
- promuovere una preparazione linguistica e culturale previa a qualsiasi azione di mobilità;

Motivazione

L'emendamento chiarisce le misure specifiche che gli Stati membri possono essere inclini ad adottare.

(Emendamento 17)

Parte I, paragrafo 1, lettera a) ter (nuova)

a) ter. di adottare le misure che reputino appropriate per rispondere in modo adeguato ai problemi di finanziamento della mobilità, e in particolare:

- *promuovere lo sviluppo di vari dispositivi di sostegno finanziario (indennità, borse di studio, sovvenzioni, prestiti, ecc.);*
- *assicurare la trasferibilità delle borse di studio e degli aiuti nazionali.*

Motivazione

L'emendamento chiarisce le misure specifiche che gli Stati membri possono essere inclini ad adottare.

(Emendamento 18)
Parte I, paragrafo 1, lettera b)

di adottare le misure *necessarie* per permettere alle persone interessate di avvalersi, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, dell'esperienza di mobilità maturata nello Stato che le ha ospitate; *a tal fine, gli stati dovrebbero raggiungere pienamente gli obiettivi previsti nella risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992, sulla trasparenza delle qualifiche¹, ovvero, da una parte, consentire alle persone interessate di presentare a potenziali datori di lavoro l'insieme delle proprie qualifiche ed esperienze e, dall'altra parte, permettere a questi datori di lavoro di considerare, nell'ambito delle loro esigenze occupazionali, queste qualifiche ed esperienze, in particolare quando sono state acquisite in un altro Stato;*

di adottare le misure *che essi reputino appropriate per promuovere uno spazio europeo delle qualifiche, vale a dire* per permettere alle persone interessate di avvalersi, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, *dei titoli ottenuti e* dell'esperienza di mobilità maturata nello Stato che le ha ospitate; *ciò può avvenire realizzando gli obiettivi delle risoluzioni del 1992 e 1996 sulla trasparenza delle qualifiche e dei certificati di formazione, promuovendo l'utilizzo del documento "Europass-Formation" e del supplemento europeo al diploma, e dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, in particolare per quanto riguarda un modello comune europeo di curriculum vitae;*

Motivazione

L'emendamento sottolinea le misure e gli impegni della Comunità già in atto.

(Emendamento 19)
Parte I, paragrafo 1, lettera d)

¹ GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1.

di **adottare misure appropriate** affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato, di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore, negli altri Stati membri;

di **vigilare** affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato, di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore **o di eseguire ricerche** negli altri Stati membri, **ampliando l'attività dei centri di informazione sul riconoscimento accademico nazionale, della rete europea di centri di informazione e di Europe direct, in particolare sui seguenti aspetti:**

- **miglioramento della diffusione delle informazioni sulle possibilità e le condizioni (in particolare sui dispositivi di sostegno finanziario) per la realizzazione della mobilità transnazionale;**
- **garanzia che i loro cittadini siano consapevoli dei loro diritti ai sensi degli accordi reciproci in vigore concernenti la previdenza sociale e la copertura sanitaria, quando essi siano temporaneamente residenti in un altro Stato membro;**
- **promozione della formazione e dell'informazione regolare dei responsabili amministrativi di ogni livello sull'acquis comunitario in materia di mobilità;**
- **partecipazione all'attività di creazione di una banca dati europea sulle possibilità di occupazione e apprendistato;**

Motivazione

Occorre fornire una definizione più chiara delle informazioni che devono essere rese disponibili e del modo in cui ciò deve essere fatto. Occorre fare il maggior uso possibile delle fonti di informazione e delle reti esistenti a livello comunitario, nazionale ed europeo. L'ignoranza dei loro diritti può scoraggiare i cittadini dell'UE dall'esercitare quello di formarsi in un altro Stato membro.

(Emendamento 20)

Parte I, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

d) bis. di vigilare affinché le categorie di persone interessate dalla presente raccomandazione non siano in alcun caso svantaggiate rispetto alle stesse categorie di persone che, per un medesimo tipo di attività, non compiono un'esperienza di mobilità in un altro Stato membro;

Motivazione

Si tratta di una esplicitazione chiara del principio sotteso alla raccomandazione.

(Emendamento 21)

Parte I, paragrafo 1, lettera e)

e) di adottare misure adeguate affinché i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente e in permanenza nella Comunità possano beneficiare parimenti delle disposizioni dell'acquis comunitario in materia di libera circolazione e di parità di trattamento, come pure di quelle della presente raccomandazione; di trattare nello stesso modo anche i cittadini di Stati terzi che, nell'ambito di un programma comunitario, svolgono studi o seguono una formazione, partecipano ad un'esperienza di volontariato, svolgono un'attività d'insegnante o di formatore;

e) di adottare le misure che essi ritengano adeguate a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei cittadini di Stati terzi che, nell'ambito di un programma comunitario, svolgono studi o seguono una formazione, partecipano ad un'esperienza di volontariato, svolgono un'attività d'insegnante o di formatore o di ricercatore;

Motivazione

Il riferimento generico ai cittadini di paesi terzi avrebbe richiesto un'altra base giuridica. Il Libro verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche i ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 22)

Parte I, paragrafo 1, lettera e) bis (nuova)

e) bis. di abolire gli oneri che gravano attualmente sulle categorie di persone

coperte dalla presente raccomandazione per l'esame delle richieste, il rilascio o il rinnovo di permessi di residenza a cittadini di un altro Stato membro o di paesi terzi legalmente residenti in un diverso Stato membro.

Motivazione

L'imposizione di costi connessi al rilascio o al rinnovo di permessi di residenza rappresenta una tassa sulla mobilità e di conseguenza un ostacolo alla stessa.

(Emendamento 23)

Titolo I, paragrafo 1, lettera e) ter (nuova)

e) ter. di facilitare la preparazione culturale e la dimestichezza con le pratiche di vita quotidiana, di apprendimento e lavorative nei diversi paesi europei, nonché il loro reinserimento sociale al ritorno nella comunità di origine, in particolare impartendo una formazione interculturale al personale di riferimento competente per ciascun gruppo considerato (professori universitari e personale amministrativo, insegnanti e formatori professionali, insegnanti e coordinatori didattici, personale di organizzazioni di origine e ospitanti ecc.) e di incoraggiare gli istituti di istruzione e formazione a prevedere personale addetto a coordinare e a facilitare la formazione interculturale;

Motivazione

Dev'essere migliorata la sensibilizzazione e la comprensione delle concezioni e delle differenze culturali.

(Emendamento 24)

Parte I, paragrafo 2, lettera a)

di **riconoscere**, a fini accademici, nello Stato membro d'origine, **il** periodo di studi intrapreso nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego del sistema ECTS (sistema europeo di trasferimento dei crediti) che, fondato sulla trasparenza dei curricula, garantisce il riconoscimento degli acquis accademici grazie ad un contratto stabilito precedentemente fra lo studente, l'istituto d'origine e quello ospitante; in questo contesto, occorrerebbe adottare misure appropriate **affinché le decisioni delle** autorità competenti in materia di riconoscimento accademico **siano adottate** entro termini di tempo ragionevoli, **siano motivate e** possano formare oggetto di ricorso **amministrativo e/o giurisdizionale**;

di **facilitare il riconoscimento**, a fini accademici, nello Stato membro d'origine, **del** periodo di studi intrapreso nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego del sistema ECTS (sistema europeo di trasferimento dei crediti) che, fondato sulla trasparenza dei curricula, garantisce il riconoscimento degli acquis accademici grazie ad un contratto stabilito precedentemente fra lo studente, l'istituto d'origine e quello ospitante; occorrerebbe **inoltre** adottare misure appropriate **per garantire che le** autorità competenti in materia di riconoscimento accademico **motivino le loro decisioni, le adottino** entro termini di tempo ragionevoli **e che esse** possano essere oggetto di ricorso;

Motivazione

In alcuni Stati membri le istituzioni accademiche sono autonome: gli Stati membri pertanto non sono sempre in grado di garantire tale riconoscimento. Va chiarita meglio la formulazione.

(Emendamento 25)

Parte I, paragrafo 2, lettera c)

di adottare misure appropriate **affinché gli studenti in possesso di un'assicurazione privata, segnatamente per ciò che concerne l'assistenza sanitaria, possano trasferire i vantaggi che ne derivano nel paese ospitante, nella misura in cui ciò non sia disposto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999¹;**

di adottare **le** misure appropriate **per facilitare gli studenti nell'esibizione della prova che essi dispongono di una copertura delle spese sanitarie ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno;**

Motivazione

Questa parte della raccomandazione intende aiutare gli studenti a dimostrare che avranno un'adeguata copertura delle spese sanitarie nel periodo in cui studieranno all'estero e che quindi ottempereranno ai requisiti per un permesso di residenza. A tale proposito il

¹ [GUL 38 del 12.2.1999, pag. 1](#)

riferimento ai regolamenti di cui sopra non sembra utile.

(Emendamento 26)
Parte I, paragrafo 2, lettera d)

di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagogico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema d'istruzione dello Stato ospitante, così come il suo reinserimento nel sistema educativo dello Stato d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates; **a tal fine, una convergenza dei calendari accademici dovrebbe essere prevista, segnatamente attraverso l'introduzione nella struttura degli studi di livello universitario di trimestri o semestri;**

di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagogico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema d'istruzione dello Stato ospitante, così come il suo reinserimento nel sistema educativo dello Stato d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates;

Motivazione

Le differenze nei calendari accademici possono facilitare la mobilità. In alcuni Stati membri le istituzioni accademiche sono autonome e libere di stabilire il loro calendario accademico. In ogni caso, la proposta è sproporzionata poiché un numero relativamente esiguo di studenti potrà beneficiarne.

(Emendamento 27)
Parte I, paragrafo 3, lettera a)

di **convalidare**, nello Stato membro d'origine, la formazione perseguita nello Stato ospitante; a tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'impiego, fra l'altro, del documento "Europass-Formation" previsto dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ivi compreso l'apprendistato¹; **d'altra parte, dovrebbe essere incoraggiata l'adozione di modelli più trasparenti per i certificati di formazione professionale indicati nella risoluzione del Consiglio del 15 luglio**

di **garantire il riconoscimento**, nello Stato membro d'origine, della formazione perseguita nello Stato ospitante; a tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'impiego, fra l'altro, del documento "Europass-Formation" previsto dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ivi compreso l'apprendistato²;

¹ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale¹; infine, le proposte concrete presentate dal Foro europeo nell'ambito della trasparenza delle qualifiche professionali dovrebbero essere seguite da fatti;

Motivazione

L'emendamento sottolinea il principio generale del mutuo riconoscimento. Per chiarire meglio, negli emendamenti successivi saranno presentate misure specifiche.

(Emendamento 28)

Parte I, paragrafo 3, lettera a) bis (nuova)

a) bis. di promuovere l'adozione di modelli più trasparenti per le certificazioni della formazione professionale di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale,³ nonché nelle proposte presentate dal Forum europeo in materia di trasparenza delle qualifiche professionali, volte in particolare a
- rilasciare, insieme a qualunque certificato nazionale ufficiale, una traduzione del certificato stesso ed un supplemento europeo al certificato;
- designare degli sportelli nazionali di riferimento incaricati di fornire informazioni sulle qualifiche professionali nazionali;

Motivazione

L'emendamento fornisce alcuni esempi concreti di come possa essere realizzata la "maggiore trasparenza".

(Emendamento 29)

Parte I, paragrafo 3, lettera b)

² GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

¹ GU C 224 del 1° .8.1996, pag. 7.

³ GU C 224 del 1.8.1996, pag. 7.

di adottare misure appropriate affinché le persone **in** formazione **possano disporre di** prestazioni di previdenza sociale, segnatamente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, **nello Stato ospitante;**

di adottare misure **che essi reputano** appropriate affinché le persone **che si sono trasferite in un altro Stato membro per iniziare la** formazione **siano in grado di mantenere per la durata di tale formazione le loro** prestazioni di previdenza sociale, segnatamente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria;

Motivazione

Un'interpretazione troppo rigorosa del carattere temporaneo degli accordi esistenti può svantaggiare le persone che stanno svolgendo o intendono svolgere una formazione in un altro Stato membro.

(Emendamento 30)

Parte I, paragrafo 3, lettera c)

di garantire al disoccupato che inizia una formazione in un altro Stato membro, il mantenimento dell'indennità di disoccupazione di cui beneficiava nel Paese d'origine;

di non discriminare fra un disoccupato che inizi una formazione nel proprio Stato membro di origine per meglio inserirsi nel mercato del lavoro e quello che allo stesso fine inizi una formazione in un altro Stato membro, in particolare conservando a quest'ultimo, per tutto il periodo di formazione nello Stato membro ospitante, le indennità e le altre prestazioni alle quali ha diritto ai sensi della legislazione del suo Stato d'origine;

Motivazione

L'emendamento costituisce una migliore precisazione delle azioni che gli Stati membri possono essere inclini ad adottare.

(Emendamento 31)

Parte I, paragrafo 3, lettera d)

di includere il periodo di formazione trascorso in un altro Stato membro nel calcolo del periodo d'attesa, quando la persona in formazione non percepisce ancora indennità di disoccupazione, e di non imporre a questa persona un nuovo periodo d'attesa in ragione del suo soggiorno in un altro Stato membro;

di vigilare affinché le disposizioni che disciplinano le scadenze previste per il percepimento delle indennità di disoccupazione non costituiscano un ostacolo alla mobilità nel quadro di una formazione iniziata in un altro Stato membro per meglio inserirsi nel mercato del lavoro;

Motivazione

L'emendamento costituisce una migliore precisazione delle azioni che gli Stati membri possono essere inclini ad adottare.

(Emendamento 32)

Parte I, paragrafo 3, lettera e)

di offrire alle persone alle quali, pur trascorrendo un periodo di formazione in un altro Stato membro, non si applica la direttiva 93/96/CEE un trattamento almeno conforme alle disposizioni di detta direttiva, fatta salva l'esigenza di iscrizione presso un istituto autorizzato.

di adottare le misure che reputino appropriate per facilitare l'ottenimento della prova che la persona che avvia una formazione in un altro Stato membro disponga di risorse sufficienti ai sensi della direttiva 90/364/CEE.

Motivazione

Se da un lato, in linea di principio, chi inizia un'attività di formazione non deve essere trattato in modo meno favorevole degli studenti, dall'altro una raccomandazione non deve essere utilizzata per ampliare l'ambito di una direttiva.

(Emendamento 33)

Parte I, paragrafo 4, lettera a)

di creare, qualora non esista, un quadro specifico adattato alla situazione dei giovani volontari;

di riconoscere che il volontariato costituisce un'attività "sui generis" che non può, in quanto tale, essere assimilata ad altre categorie di attività; di riconoscere in particolare che il servizio volontario è un'attività diversa dal lavoro retribuito; di adottare le misure che reputino appropriate affinché le disposizioni legislative e amministrative nazionali tengano conto di tale specificità;

Motivazione

È necessaria una distinzione chiara fra volontari e lavoratori/retribuiti.

(Emendamento 34)

Parte I, paragrafo 4, lettera b)

di *convalidare* nello Stato membro

di *promuovere il riconoscimento* nello

d'origine l'attività di volontariato svolta nello Stato membro ospitante; **dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego, fra l'altro, di documenti che fanno riferimento all'attestato previsto dall'articolo 8 della decisione 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce il programma d'azione comunitaria "Servizio volontario europeo per i giovani"**¹;

Stato membro d'origine **dell'**attività di volontariato svolta nello Stato membro ospitante **in quanto progetto di istruzione informale, attraverso un attestato di partecipazione delle persone ai progetti di volontariato, onde favorire il riconoscimento delle conoscenze acquisite in conformità dell'obiettivo di un modello europeo comune di curriculum vitae definito dal Consiglio europeo di Lisbona;**

Motivazione

L'emendamento sottolinea il principio del mutuo riconoscimento.

(Emendamento 35)

Parte I, paragrafo 4, lettera c)

di permettere ai giovani volontari di esportare nello Stato membro ospitante, mediante il modulo E111, l'assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro d'origine;

di adottare le misure che reputino appropriate affinché le istituzioni di previdenza sociale dello Stato membro d'origine rilascino il modulo E 111 per l'intera durata dell'attività di volontariato;

Motivazione

Un'interpretazione troppo rigorosa del carattere temporaneo degli accordi esistenti può svantaggiare le persone che stanno svolgendo o intendono svolgere una formazione in un altro Stato membro.

(Emendamento 36)

Parte I, paragrafo 4, lettera d)

di permettere, a seconda dei casi, al giovane volontario o ai genitori del giovane volontario, nonostante egli parta per un altro Stato membro e a condizione che il domicilio legale rimanga nello Stato in cui le indennità sono versate, di continuare a beneficiare degli assegni familiari e di altra natura, e ciò durante tutto il periodo dell'attività svolta;

di adottare le misure che reputino appropriate affinché i volontari e le loro famiglie non siano penalizzati, a causa della mobilità, per quanto concerne le prestazioni di disabilità, le indennità familiari e le altre prestazioni di previdenza sociale o di assistenza;

Motivazione

¹ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

L'emendamento mira a chiarire la formulazione.

(Emendamento 37)

Titolo I, 4), lettera e)

e) di riconoscere al giovane volontario disoccupato o in attesa delle indennità di disoccupazione, **il periodo di volontariato; questo implica segnatamente che il periodo di volontariato sia incluso nel calcolo del periodo d'attesa delle suddette indennità, che il giovane il disoccupato indennizzato non debba sottoporsi ad un nuovo tirocinio al suo ritorno, che sia esentato, durante il periodo del volontariato, dall'obbligo della disponibilità sul mercato del lavoro; per converso, questa prestazione non comporta il mantenimento dell'indennità di disoccupazione durante il periodo di volontariato, bensì la sua sospensione durante il suddetto periodo;**

e) **di prendere le misure necessarie per** riconoscere al giovane volontario disoccupato o in attesa delle indennità di disoccupazione, il periodo di volontariato; questo implica segnatamente **che:**

- il periodo di volontariato sia incluso nel calcolo del periodo richiesto per la maturazione di un'indennità di disoccupazione,

- nel corso del periodo di volontariato venga sospeso il pagamento delle indennità di disoccupazione, senza che ciò vada a scapito dei rimanenti diritti del titolare di indennità di disoccupazione, nel rispetto delle scadenze ,

- i titolari di indennità di disoccupazione siano esonerati nel periodo di volontariato dall'obbligo di tenersi a disposizione del mercato del lavoro;

Motivazione

In alcuni paesi vige l'obbligo di presentare una periodica richiesta di lavoro per poter mantenere il diritto alle indennità di disoccupazione.

(Emendamento38)

Parte I, paragrafo 4, lettera f)

di evitare, nella misura in cui il volontariato non è un'attività remunerata, che il giovane volontario e l'organizzazione presso la quale egli effettua il suo volontariato siano sottoposti a prelievi fiscali e sociali; di evitare inoltre le doppie imposizioni che potrebbero eventualmente colpire questa attività;

di adottare le misure che reputino appropriate per evitare che le attività di volontariato siano assimilate a un'attività remunerata di natura salariale o non salariale, e in particolare:
- di evitare che l'indennità del volontario, così come l'alloggio e il vitto, sia sottoposta a prelievi fiscali;
- di evitare che le organizzazioni riconosciute a livello nazionale che

accolgono volontari in mobilità transnazionale siano assimilate a un datore di lavoro e pertanto obbligate a versare le quote di previdenza sociale e ad effettuare i prelievi fiscali per le attività di volontariato;

Motivazione

È necessaria una chiara distinzione fra volontari e lavoratori/retribuiti.

(Emendamento 39)

Articolo 3, paragrafo 5

5) Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti *e* i formatori

5) Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti, i formatori *e i ricercatori*

Motivazione

La mobilità dei ricercatori è un elemento fondamentale per la ricerca e una delle condizioni per fondare l'Europa del sapere. E' necessario includere questa categoria nella raccomandazione, come era stato fatto nel Libro verde della Commissione intitolato "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale".

(Emendamento 40)

Parte I, paragrafo 5, lettera a)

a) di adottare tutte le misure *atte a* garantire che *una persona assoggettata* a imposizione fiscale in uno Stato membro e che fruisca della previdenza sociale di un altro Stato membro venga *trattata* in modo altrettanto favorevole che se dipendesse da un solo Stato membro *per l'applicazione della normativa fiscale e di previdenza sociale;*

a) di adottare tutte le misure *che ritengono opportune per* garantire che *un'insegnante o formatore in mobilità di durata limitata in un altro Stato membro assoggettato* a imposizione fiscale in uno Stato membro ma coperto dalla previdenza sociale di un altro Stato membro venga trattato in modo altrettanto favorevole, *quanto ai contributi previdenziali, alle detrazioni e trattenute fiscali come se fosse soggetto ai regimi previdenziale e fiscale di un unico Stato membro;*

Motivazione

L'emendamento mira a rendere più chiara la formulazione.

(Emendamento 41)

Parte I, paragrafo 5, lettera b)

b) di adottare misure *organizzative, segnatamente per quanto riguarda i calendari degli studi, che permettono agli insegnanti di maturare un'esperienza di mobilità, principalmente di breve durata, senza perturbare l'anno scolastico dell'istituto da cui provengono;*

b) di adottare *le misure che ritengono opportune per facilitare agli insegnanti e ai formatori la mobilità verso un altro Stato membro, in particolare:*

- prevedendo meccanismi di supplenza per gli insegnanti e i formatori in mobilità europea;

- adoperandosi per l'introduzione di meccanismi che facilitino il loro inserimento nell'istituto di accoglienza:

Motivazione

I diversi calendari degli studi possono facilitare la mobilità e in taluni Stati membri gli istituti sono autonomi e liberi di stabilire il proprio calendario. Sono auspicabili misure per facilitare l'integrazione degli insegnanti e dei formatori ospiti.

(Emendamento 42)

Parte I, paragrafo 5, lettera c)

c) d'introdurre periodi sabbatici europei che diano maggiori possibilità agli insegnanti e ai formatori di maturare un'esperienza di mobilità;

c) *di considerare la possibilità di* introdurre periodi sabbatici europei che *aumentino la consapevolezza circa le opportunità esistenti in termini di mobilità, oltre a quelle già disponibili nel quadro dei programmi comunitari e* diano maggiori possibilità agli insegnanti, ai formatori e ai ricercatori di maturare un'esperienza di mobilità;

Motivazione

E' opportuno fare un riferimento alle misure e agli impegni comunitari vigenti.

(Emendamento 43)

Parte I, paragrafo 5, lettera d)

d) d'incoraggiare l'introduzione di una dimensione europea *nei programmi di formazione degli insegnanti e dei formatori*, sulla base delle esperienze maturate nell'ambito del programma Socrates e Leonardo, *attraverso la convergenza dei programmi di formazione, gli scambi di persone, i periodi di stage in un altro Stato membro*;

d) d'incoraggiare l'introduzione di una dimensione europea *negli ambienti di istruzione e di ricerca* sulla base delle esperienze maturate nell'ambito del programma Socrates e Leonardo, *segnatamente:*
- nel contenuto dei programmi di formazione degli insegnanti e dei formatori;
- favorendo i contatti fra i centri di formazione degli insegnanti e dei formatori situati in altri paesi dell'Unione europea, anche tramite scambi e periodi di tirocinio in un altro Stato membro;

Motivazione

E' utile precisare in che modo s'intende migliorare la cooperazione, facendo riferimento alle misure e agli strumenti comunitari vigenti, mentre è inopportuno il riferimento alla "convergenza".

(Emendamento 44)

Parte I, paragrafo 5, lettera e)

e) *di ricompensare, segnatamente attraverso l'avanzamento di carriera, coloro che perseguono un'esperienza professionale in un altro Stato membro*;

e) *di promuovere il debito riconosciuto del valore dell'esperienza acquisita da insegnanti e formatori in un altro Stato membro come uno degli elementi della carriera di cui tener conto ai fini delle promozioni*;

Motivazione

E' opportuno riconoscere il valore dell'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro, tuttavia tale esperienza non dovrebbe, di per sé, essere motivo di promozione.

(Emendamento 45)

Parte I, paragrafo 5, lettera e) bis (nuova)

e) bis. di adottare le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di doppia imposizione sul reddito dei ricercatori;

Motivazione

L'eventuale doppia tassazione dei guadagni scoraggia la mobilità.

(Emendamento 46)

Parte II

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:
*a redigere una relazione biennale
sull'attuazione dei diversi aspetti oggetto
della
presente raccomandazione e a
trasmetterla alla Commissione;*

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:
*a fissare sulla base delle raccomandazioni
menzionate ai paragrafi I. 1) - 5) obiettivi
precisi sotto forma di un piano d'azione
biennale. Gli Stati membri trasmettono il
piano d'azione alla Commissione e ogni
due anni trasmettono una relazione
sull'attuazione del piano d'azione;*

Motivazione

L'esperienza finora acquisita mostra che le raccomandazioni hanno poco successo se impongono agli Stati membri solo l'obbligo di redigere una semplice relazione. Per dare maggior valore alla presente raccomandazione occorre che gli Stati membri formulino obiettivi concreti nell'ambito dei piani d'azione nazionali basati sul testo della raccomandazione stessa. In tal modo si porrebbe la base per un "benchmarking" degli obiettivi raggiunti e si terrebbe pienamente conto del principio di sussidiarietà.

(Emendamento 47)

Parte III, lettera a)

a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che **conoscano** i diversi gruppi di interessati di cui alla presente raccomandazione e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che **rappresentino** i diversi gruppi di interessati di cui alla presente raccomandazione **e le parti sociali** e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri **nonché tutti i paesi candidati (in qualità di osservatori)** al fine di:

- permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

- definire appropriati indicatori per permettere una comparazione dei risultati dei piani d'azione;

- esaminare i piani d'azione degli Stati membri e formulare pareri sulle relazioni d'attuazione.

Motivazione

Il testo originale è troppo vago e non comprende le parti sociali che contribuiranno ad effettuare i cambiamenti auspicati nella raccomandazione. I paesi candidati dovrebbero essere coinvolti sin dalle fasi iniziali.

(Emendamento 48)
Parte III, lettera b)

b) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione.

b) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione. ***Questa relazione include:***
- una valutazione dei piani d'azione nazionali e dei loro risultati;
- l'indicazione dei campi d'azione che richiedono un intervento comunitario (legislativo o non-legislativo) a completamento dell'azione degli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento si ricollega all'emendamento n. 16. E' logico che nella sua relazione la Commissione valuti i risultati dei piani d'azione nazionali. Allo stesso tempo però un processo di volontaria convergenza non deve costituire pretesto per accantonare le necessarie misure legislative a livello europeo. Occorre pertanto chiedere alla Commissione di precisare in quali settori una misura a livello europeo potrebbe risultare più adeguata per il conseguimento degli obiettivi della raccomandazione.

(Emendamento 49)
Parte III, lettera b) bis (nuova)

b) bis. a prendere, in cooperazione con gli Stati membri, conformemente a quanto

affermato al paragrafo 1, lettera d), le misure opportune affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare a un'attività di volontariato, di realizzare un'attività di insegnante e di formatore, negli altri Stati membri;

Motivazione

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero congiuntamente individuare le modalità per migliorare l'accesso all'informazione per facilitare la mobilità.

(Emendamento 50)
Parte III, lettera b) ter (nuova)

b) ter. a continuare a cooperare con gli Stati membri e le parti sociali, in seno al Forum europeo, nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, al fine di consentire lo scambio di buone informazioni ed esperienze sull'attuazione delle misure della presente raccomandazione;

Motivazione

L'emendamento suggerisce come diffondere le migliori pratiche.

(Emendamento 51)
Parte III, paragrafo 3, lettera b) quater (nuova)

b) quater. a completare le azioni degli Stati membri attraverso un coordinamento a livello europeo, in particolare per quanto riguarda;

- la qualità e la completezza delle informazioni disponibili nella Comunità sulle possibilità e sulle condizioni di realizzazione della mobilità transnazionale;

- l'opportunità di sviluppare procedure migliori fra gli Stati membri per facilitare il reciproco riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche parziali.

Motivazione

La Commissione non può limitarsi a registrare i risultati della raccomandazione, ma deve svolgere un ruolo attivo nella promozione del riconoscimento reciproco delle qualifiche e nello scambio di informazioni sulla mobilità.

(Emendamento 52)
Titolo III, lettera b) bis (nuova)

Nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea gli Stati candidati all'adesione debbano essere associati alla presente raccomandazione fin dalla fase più precoce al fine di promuovere anche la partecipazione dei loro cittadini alla mobilità e agli scambi di studenti, tirocinanti, giovani volontari, docenti, formatori e ricercatori.

Motivazione

È importante sopprimere gli ostacoli alla mobilità che si oppongono ai cittadini dei paesi candidati all'adesione che vogliono recarsi negli Stati membri dell'UE e a quelli che desiderano viaggiare nella direzione inversa.

(Emendamento 53)
Allegato, inserire una nota prima del paragrafo 1 (STUDENTI)

(spostare il testo originariamente previsto dopo il paragrafo V FORMATORI)

Osservazione: le persone ***precitate*** sono contemplate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, fra due Stati membri della Comunità, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina, in linea di principio,

Le persone ***menzionate in appresso*** sono contemplate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, fra due Stati membri della Comunità, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, e ritornano nello Stato d'origine al

con un ritorno nello Stato d'origine; **non sono qui contemplate le situazioni di persone che rimangono all'interno di un unico Stato oppure le situazioni di persone che si recano in un altro Stato membro per stabilirvisi a lungo termine o anche in modo definitivo.**

termine del loro soggiorno. **Queste persone conservano la residenza legale, così come definita dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nello Stato di origine.**

Motivazione

Queste osservazioni di carattere generale dovrebbero precedere la descrizione dei gruppi coperti dalla raccomandazione. Esse sottolineano il carattere temporaneo della mobilità di cui si occupa la raccomandazione.

(Emendamento 54) Allegato, Parte III

le persone, **con età compresa fra i 18 e i 25 anni** che, nell'ambito del "Servizio volontario europeo" o nell'ambito dei progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo", s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopi di lucro e non remunerata, che li aiuti ad acquisire competenze e specialità sociali e personali **in cambio della quale esse ricevono segnatamente l'inquadramento di un tutore;**

le persone che, nell'ambito del **modulo "Servizio volontario europeo" del programma comunitario "Gioventù"** o nell'ambito di progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo", **e sono riconosciuti dalle autorità nazionali,** s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopi di lucro e non remunerata, che li aiuti ad acquisire competenze sociali e personali;

Motivazione

L'emendamento mira a modificare la definizione eccessivamente restrittiva di volontari. Gli Stati membri devono avere potere discrezionale sugli scambi volontari al di fuori del "Servizio volontario europeo".

(Emendamento 55) Allegato, Parte V

le persone che offrono una formazione sia nell'ambito **di istituti** d'insegnamento come quelli di cui all'articolo **149**, paragrafo 2, **terzo** trattino del trattato CE, che nell'ambito dei centri d'apprendimento o delle imprese.

le persone che offrono una formazione sia nell'ambito **di centri** d'insegnamento **o di formazione professionale** come quelli di cui all'articolo **150**, paragrafo 2, **quarto** trattino del trattato CE, che nell'ambito dei centri d'apprendimento o delle imprese.

Motivazione

L'emendamento corregge i riferimenti al trattato.

(Emendamento 56
Allegato, punto VI (nuovo))

VI. RICERCATORI

***Le persone di livello post lauream,
postdottorato e i ricercatori confermati che
svolgono un'attività connessa alle loro
ricerche.***

Motivazione

Tutte le categorie di persone considerate dalla raccomandazione figurano nell'Allegato. E' pertanto necessario inserire un nuovo paragrafo relativo ai ricercatori. La definizione della categoria dei ricercatori si basa su quella figurante nel Libro verde della Commissione intitolato "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale".

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999/ 708 – C5-0052/2000 – 2000/0021(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 708)¹,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, l'articolo 149, paragrafo 4 e l'articolo 150, paragrafo 4 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0052/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni allegati (A5-0255/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C non ancora pubblicata.

MOTIVAZIONE

Mobilità per studenti, insegnanti e formatori

La necessità di una dimensione europea dell'istruzione e di una reale cooperazione in questo campo è stata sottolineata dall'inserimento degli articoli 126 e 127 nel trattato di Maastricht (articoli 149 e 150 post-Amsterdam). Da allora, la piena mobilità nell'istruzione, in particolare per i giovani che stanno studiando o sono in fase di formazione, è sempre stata una priorità per il Parlamento europeo che, in una serie di relazioni, ha sottolineato l'esigenza di estendere il libero mercato al di là dell'economia, al fine di comprendervi altri aspetti e non solo merci e capitali.

Il Parlamento si è reso conto da tempo che non esisterà una mobilità reale fintantoché non sarà altrettanto semplice per uno studente spostarsi da un paese all'altro per studiare che per un uomo d'affari operare all'estero; altrettanto semplice per una persona in fase di formazione frequentare un determinato corso in un altro Stato membro, che nel suo paese; fintantoché i volontari non constateranno che un periodo trascorso in un altro Stato membro è considerato come avente lo stesso valore di un periodo di servizio volontario nel proprio paese. Solo quando avremo raggiunto questo obiettivo, riusciremo a convincere coloro che nella società sono più aperti e ricettivi verso l'ideale europeo - i giovani e le persone che li influenzano, vale a dire i loro insegnanti - che la mobilità senza ostacoli è un obiettivo raggiungibile.

La proposta della Commissione sulla mobilità è stata elaborata a seguito del Libro verde del 1996, dal titolo "Istruzione, formazione e ricerca - gli ostacoli alla mobilità transnazionale". E' un peccato che quattro anni dopo questo Libro verde la Commissione non solo abbia escluso completamente i ricercatori da questo obiettivo ma che il suo testo presenti tante carenze anche sotto altri aspetti.

La proposta di raccomandazione, presentata nel gennaio 2000, viene meno alle attese per molti aspetti:

- comprende generalizzazioni che non sarebbero legalmente accettabili in diversi Stati membri;
- sconfina in settori sui quali la Commissione e il Parlamento non hanno completa giurisdizione;
- omette importanti aspetti che avrebbero potuto essere inseriti e affronta in modo carente talune misure.

Ed è a queste carenze che gli emendamenti del relatore mirano a porre rimedio.

E' universalmente riconosciuto che la conoscenza di altre lingue oltre alla propria è una condizione preliminare per la mobilità. Il 2001 sarà l'anno europeo delle lingue. E' essenziale che sia fatto di più per incoraggiare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue moderne.

Infine, non si possono ignorare i diritti e lo status dei cittadini dei paesi terzi nell'Unione europea. Anche se la proposta di raccomandazione e la presente relazione contengono

riferimenti alla loro posizione, molto resta ancora da fare per definire il loro status, migliorare i loro diritti e riconoscere il ruolo molto positivo che svolgono nella società europea. Ciò è particolarmente importante in vista dell'imminente allargamento dell'Unione europea verso l'Europa centrale e orientale.

Nel complesso, tuttavia, la proposta di raccomandazione è un passo nella direzione giusta. Speriamo che spiani la strada per ulteriori interventi in questo settore e che la Commissione, di concerto con il Parlamento europeo, risponda positivamente agli emendamenti presentati e proceda ad esaminare seriamente gli ulteriori interventi in questo campo.

23 giugno 2000

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 – C5-0052/00 – 2000/0021(COD))

Relatore per parere: Mario Mantovani

PROCEDURA

Nella riunione del 24 febbraio 2000 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore per parere Mario Mantovani.

Nelle riunioni del 6 e 21/22 giugno 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard, presidente; Winfried Menrad, Marie-Thérèse Hermange e José Ribeiro e Castro, vicepresidenti; Mario Mantovani, relatore per parere; Jan Andersson, María Antonia Avilés Perea, Jean-Louis Bernié, Philip Rodway Bushill-Matthews, Luigi Cocilovo, Elisa Maria Damião, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Richard Howitt (in sostituzione di Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Karin Jöns, Ioannis Koukiadis, Raffaele Lombardo, Elizabeth Lynne, Toine Manders (in sostituzione di Daniel G.L.E.G. Ducarme), Thomas Mann, Claude Moraes, Mauro Nobilia, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Miet Smet), Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Fernando Reis, Herman Schmid, Ilkka Suominen, Helle Thorning-Schmidt, Bruno Trentin (in sostituzione di Fiorella Ghilardotti), Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker e Barbara Weiler.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La motivazione verrà presentata oralmente.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Proposte della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Titolo

Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
Relativa alla mobilità nella Comunità degli
studenti, delle persone in fase di
formazione, dei giovani che svolgono
attività di volontariato, degli insegnanti e
dei formatori

Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
Relativa alla mobilità nella Comunità degli
studenti, delle persone in fase di
formazione, dei giovani che svolgono
attività di volontariato, degli insegnanti, dei
formatori e dei ricercatori

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 2)

Considerando 2

(2) La mobilità degli studenti, delle
persone in fase di formazione, dei giovani
che svolgono attività di volontariato, degli
insegnanti e dei formatori, che venga
esercitata nell'ambito dei programmi
comunitari o al di fuori di questi, rientra
nell'ambito della libera circolazione delle

(2) La mobilità degli studenti, delle
persone in fase di formazione, dei giovani
che svolgono attività di volontariato, degli
insegnanti, dei formatori e dei ricercatori,
che venga esercitata nell'ambito dei
programmi comunitari o al di fuori di
questi, rientra nell'ambito della libera

¹ Tuttora non pubblicato nella GU C

persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato CE. Il diritto di libera circolazione e il diritto di libero soggiorno sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato CE.

circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato CE. Il diritto di libera circolazione e il diritto di libero soggiorno sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato CE.

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 3) Considerando 4

(4) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che esercitano attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare più volte. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, di cui agli articoli 149 e 150 del trattato CE.

(4) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che esercitano attività di volontariato, degli insegnanti, dei formatori e dei ricercatori, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare più volte. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, di cui agli articoli 149 e 150 del trattato CE.

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 4)
Considerando 10

(10) Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde “Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale”¹⁸, adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l’esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia e di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità dei giovani che lo prestano.

(10) Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde “Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale”¹⁸, adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l’esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti, ai formatori e ai ricercatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia di diritto di soggiorno, di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità dei giovani che lo prestano.

Motivazione

Nel Libro Verde della Commissione “Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione” (COM (1996) 462), su cui si basa la presente proposta, gli ostacoli al diritto di soggiorno sono menzionati fra quelli che più ledono la libera circolazione delle persone in formazione.

(Emendamento 5)
Considerando 11

(11) Il libro verde proponeva una serie di piste d’azione tese all’eliminazione di questi ostacoli. Dette piste hanno trovato un più ampio consenso nell’ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri e. E’ quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità.

(11) Il libro verde proponeva una serie di piste d’azione tese all’eliminazione di questi ostacoli. Dette piste hanno trovato un più ampio consenso nell’ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. **Allo stato attuale, nell’Unione europea, la mobilità riguarda principalmente le fasce più istruite o specializzate della popolazione.** E’ quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità **per le persone che decidono di formarsi all’estero, in un’ottica di azione preventiva e di incoraggiamento includendo le categorie più svantaggiate e**

vulnerabili come i portatori di handicap.

Motivazione

Il problema della mobilità riguarda oggi, a differenza del passato, proprio le fasce meno istruite della popolazione e ciò deve essere evidenziato.

E' necessario sottolineare come il problema degli ostacoli alla mobilità risulti molto più penalizzante per la fascia di popolazione più svantaggiata e debole come quella dei portatori di handicap.

(Emendamento 6)

Considerando 14

(14) I programmi comunitari, fra cui quelli citati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone pratiche e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. Si dovrebbe prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti.

(14) I programmi comunitari, fra cui quelli citati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone pratiche e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti, dei formatori e dei ricercatori. Si dovrebbe prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti.

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 7)

Parte I, paragrafo 1, lettera a)

a) di adottare misure appropriate per incoraggiare la mobilità, che non deve mai essere ostacolata, delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore

di adottare misure appropriate per incoraggiare la mobilità, che non deve mai essere ostacolata, delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante, di formatore o di

nell'ambito dei programmi comunitari o, al di fuori di questi; le misure dovrebbero essere complementari a quelle poste in essere dai programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e dal Servizio volontario europeo e fare riferimento alle pratiche corrette sviluppate nell'ambito di questi programmi; **dovrebbero rispondere segnatamente ai problemi di finanziamento della mobilità, prevedendo aiuti a favore di quest'ultima; dovrebbero inoltre incoraggiare l'apprendimento delle lingue, la cui mancata conoscenza costituisce un ostacolo considerevole alla mobilità;** dovrebbero permettere agli Stati membri di orientare la mobilità delle persone interessate verso attività non disponibili sul proprio territorio o verso attività innovatrici e promettenti in futuro;

ricercatore nell'ambito dei programmi comunitari o, al di fuori di questi; le misure dovrebbero essere complementari a quelle poste in essere dai programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e dal Servizio volontario europeo e fare riferimento alle pratiche corrette sviluppate nell'ambito di questi programmi; dovrebbero permettere agli Stati membri di orientare la mobilità delle persone interessate verso attività non disponibili sul proprio territorio o verso attività innovatrici e promettenti in futuro;

Motivazione

Con questo emendamento non si intende assolutamente sopprimere dalla raccomandazione gli accenni al problema del finanziamento e alla necessità dell'apprendimento delle lingue. Questi aspetti dovranno anzi essere sottolineati con maggior forza. Ciò è quanto intendiamo fare introducendo due nuovi paragrafi (vedi emendamenti 8 e 9).

(Emendamento 8)

Parte I, paragrafo 1, lettera a) bis (nuovo)

a) di adottare misure appropriate per rispondere adeguatamente ai problemi di finanziamento della mobilità, in particolare:

- incoraggiare lo sviluppo di vari dispositivi di aiuto finanziario (indennità, borse, sovvenzioni, prestiti, ecc.);
- eliminare la territorialità delle borse e dei sussidi nazionali;
- eliminare i criteri di priorità sulla base della nazionalità nell'attribuzione delle borse;
- accordare vantaggi fiscali per incentivare le imprese ad accogliere tirocinanti o persone in formazione;

Motivazione

Nella sua raccomandazione la Commissione affronta in modo inadeguato il problema relativo al finanziamento. E' pertanto necessario approfondire questo aspetto così importante.

(Emendamento 9)

Parte I, paragrafo 1, lettera a) bis (nuovo)

- a) bis, di adottare misure appropriate per ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, in particolare
- incoraggiare l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie e sensibilizzare soprattutto i giovani alla cittadinanza europea e al rispetto delle differenze culturali e sociali;
- incoraggiare una preparazione linguistica e culturale preliminarmente a qualsiasi azione di mobilità;

Motivazione

Nella sua raccomandazione la Commissione affronta in modo inadeguato il problema delle barriere linguistiche e culturali. I punti citati negli emendamenti si basano sul Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462).

(Emendamento 10)

Parte I, paragrafo 1, lettera b)

b) di adottare le misure necessarie per permettere alle persone interessate di avvalersi, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, dell'esperienza di mobilità maturata nello Stato che le ha ospitate; a tal fine, gli stati dovrebbero raggiungere pienamente gli obiettivi previsti nella risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992, sulla trasparenza delle qualifiche, ovvero, da una parte, consentire alle persone interessate di presentare a potenziali datori di lavoro l'insieme delle proprie qualifiche ed esperienze e, dall'altra parte, permettere a

b) di adottare le misure necessarie per **creare uno spazio europeo delle qualifiche**, cioè permettere alle persone interessate di avvalersi, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, **dei titoli acquisiti e** dell'esperienza di mobilità maturata nello Stato che le ha ospitate; a tal fine, gli stati dovrebbero
- **incoraggiare il riconoscimento reciproco di moduli di formazione e dei tirocini negli Stati membri;**
- **facilitare la convalida di qualifiche ed**

questi datori di lavoro di considerare, nell'ambito delle loro esigenze occupazionali, queste qualifiche ed esperienze, in particolare quando sono state acquisite in un altro Stato;

esperienze, raggiungere pienamente gli obiettivi previsti nella risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992, sulla trasparenza delle qualifiche, ovvero, da una parte, consentire alle persone interessate di presentare a potenziali datori di lavoro l'insieme delle proprie qualifiche ed esperienze e, dall'altra parte, mettere questi datori di lavoro in grado di valutare, nell'ambito delle loro esigenze occupazionali, queste qualifiche ed esperienze, in particolare quando sono state acquisite in un altro Stato;

Motivazione

Col riferimento alla risoluzione sulla trasparenza degli attestati professionali, la Commissione pone l'accento sulla convalida delle "qualifiche ed esperienze", in altre parole sulla valutazione della qualità e del contenuto di un corso di formazione ovvero di un'esperienza professionale. La convalida aiuta i potenziali datori di lavoro a rendersi conto delle conoscenze acquisite fornendo loro una base per valutare le presunte qualifiche del candidato. La nozione di convalida non è pertanto riconducibile alla nozione di riconoscimento reciproco dei moduli di formazione. Con questo emendamento si intende precisare che oltre alla convalida si deve anche promuovere il riconoscimento reciproco dei moduli di formazione nel senso di uno spazio europeo delle qualifiche.

(Emendamento 11)

Parte I, paragrafo 1, lettera d)

d) di adottare misure appropriate affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato, di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore, negli altri Stati membri;

d) di adottare misure appropriate affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato, di realizzare un'attività d'insegnante, di formatore o di ricercatore, negli altri Stati membri; **in particolare:**

- incoraggiare una buona formazione al diritto comunitario (per quanto riguarda la mobilità) e alla sua attuazione per i responsabili delle amministrazioni degli Stati membri;

- incoraggiare gli istituti di istruzione a far conoscere meglio, a livello europeo, la qualità e le finalità della formazione che

forniscono;
- diffondere, in misura maggiore, le
informazioni sulle possibilità e sulle
condizioni di realizzazione della mobilità
transnazionale tenendo in maggior
considerazione la diversità del pubblico e
degli strumenti prodotti dalla società
dell'informazione (anche grazie ai siti
Internet messi a disposizione dall'Unione
europea);

Motivazione

L'emendamento mira a precisare maggiormente l'obiettivo di migliorare l'accesso
all'informazione con riferimento alle conclusioni cui perviene il Libro Verde della
Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione"
(COM(1996) 462).

(Emendamento 12
Parte I, paragrafo 1, lettera e)

e) di adottare misure adeguate affinché i
cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente e in permanenza nella
Comunità possano beneficiare parimenti
delle disposizioni dell'acquis comunitario
in materia di libera circolazione e di parità
di trattamento, come pure di quelle della
presente raccomandazione; di trattare nello
stesso modo anche i cittadini di Stati terzi
che, nell'ambito di un programma
comunitario, svolgono studi o seguono una
formazione, partecipano ad un'esperienza
di volontariato, svolgono un'attività
d'insegnante o di formatore;

e) di adottare misure adeguate affinché i
cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente e in permanenza nella
Comunità possano beneficiare parimenti
delle disposizioni dell'acquis comunitario
in materia di libera circolazione e di parità
di trattamento, come pure di quelle della
presente raccomandazione; di trattare nello
stesso modo anche i cittadini di Stati terzi
che, nell'ambito di un programma
comunitario, svolgono studi o seguono una
formazione, partecipano ad un'esperienza
di volontariato, svolgono un'attività
d'insegnante, di formatore o di ricercatore;

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in
fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai
gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E'
pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di
applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 13)
Parte I, paragrafo 2, lettera d)

d) di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagogico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema d'istruzione dello Stato ospitante, così come il suo reinserimento nel sistema educativo dello Stato d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates; a tal fine, una convergenza dei calendari accademici dovrebbe essere prevista, segnatamente attraverso l'introduzione nella struttura degli studi di livello universitario di trimestri o semestri;

d) di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagogico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema d'istruzione dello Stato ospitante, così come il suo reinserimento, **senza subire penalizzazioni**, nel sistema educativo dello Stato d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates; a tal fine, una convergenza dei calendari accademici dovrebbe essere prevista, segnatamente attraverso l'introduzione nella struttura degli studi di livello universitario di trimestri o semestri; **se necessario, occorre dare agli studenti in mobilità la possibilità di sostenere alcuni esami per corrispondenza, assicurandosi che le prove si svolgano con tutti i debiti controlli;**

Motivazione

Accade spesso che gli studenti in mobilità si trovino in difficoltà al momento del loro rientro nello Stato di origine. La mobilità dovrebbe essere incoraggiata e non penalizzata.

Un ostacolo alla mobilità degli studenti è costituito dalla durata del soggiorno per motivi di studio all'estero che spesso non coincide con la durata usuale di un normale corso nel paese ospitante. Succede spesso infatti che gli studenti stranieri non partecipino agli esami finali perché il loro soggiorno all'estero finisce prima della data degli esami. L'emendamento suggerisce la possibilità, in questi casi, di sostenere esami per corrispondenza.

(Emendamento 14)
Parte I, paragrafo 5

5) Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti e i formatori

5) Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti, i formatori e i ricercatori

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

(Emendamento 15)
Parte I, paragrafo 5, lettera f) (nuovo)

f) di eliminare il trattamento discriminatorio tra uno Stato membro e l'altro, delle borse comunitarie, sia attraverso un'esenzione fiscale delle borse sia con un coordinamento dei regimi applicati nei diversi Stati membri ai ricercatori retribuiti

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462) accenna al problema della doppia imposizione fiscale dei redditi provenienti da borse di studio. Il problema può essere risolto o mediante un coordinamento delle normative fiscali dei singoli Stati membri oppure attraverso un esonero fiscale generalizzato delle borse di studio.

(Emendamento 16)
Parte II

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI: a redigere una relazione biennale sull'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione e a trasmetterla alla Commissione;

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI: a fissare sulla base delle raccomandazioni menzionate ai paragrafi I. 1) - 5) obiettivi precisi sotto forma di un piano d'azione biennale. Gli Stati membri trasmettono il piano d'azione alla Commissione; e ogni due anni trasmettono una relazione sull'attuazione del piano d'azione;

Motivazione

L'esperienza finora acquisita mostra che le raccomandazioni hanno poco successo se impongono agli Stati membri solo l'obbligo di redigere una semplice relazione. Per dare maggior valore alla presente raccomandazione occorre che gli Stati membri formulino obiettivi concreti nell'ambito dei piani d'azione nazionali basati sul testo della raccomandazione stessa. In tal modo si porrebbe la base per un "benchmarking" degli obiettivi raggiunti e si terrebbe pienamente conto del principio di sussidiarietà.

(Emendamento 17)

Parte III, lettera a)

a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che conoscano i diversi gruppi di interessati di cui alla presente raccomandazione e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che conoscano i diversi gruppi di interessati di cui alla presente raccomandazione e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri e tutti gli Stati candidati (a titolo di osservatori), al fine di :

- permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

- **esaminare i piani d'azione degli Stati membri e formulare pareri sulle relazioni d'attuazione trasmesse dagli Stati membri;**

- **escogitare appropriati indicatori per permettere una comparazione dei risultati dei piani d'azione;**

Motivazione

Occorre coinvolgere i Paesi candidati fin dalle fasi preliminari dell'elaborazione delle raccomandazioni summenzionate.

Occorre coinvolgere il gruppo di esperti nel processo dei piani d'azione. Da questo punto di vista una particolare importanza spetta alla elaborazione di opportuni indicatori che consentano un raffronto fra i singoli Stati membri.

(Emendamento 18)

Parte III, lettera b)

b) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione.

b) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione. **Questa relazione include:**

- **una valutazione dei piani d'azione nazionali e dei loro risultati;**

- **l'indicazione dei campi d'azione che richiedono un intervento comunitario (legislativo o non-legislativo) a**

completamento dell'azione degli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento si ricollega all'emendamento n. 16. E' logico che nella sua relazione la Commissione valuti i risultati dei piani d'azione nazionali. Allo stesso tempo però un processo di volontaria convergenza non deve costituire pretesto per accantonare le necessarie misure legislative a livello europeo. Occorre pertanto chiedere alla Commissione di precisare in quali settori una misura a livello europeo potrebbe risultare più adeguata per il conseguimento degli obiettivi della raccomandazione.

(Emendamento 19)

Parte III, lettera c) (nuovo)

c) a completare le azioni degli Stati membri attraverso un coordinamento a livello europeo, in particolare per quanto riguarda:

- la qualità e completezza delle informazioni disponibili nella Comunità sulle possibilità e sulle condizioni di realizzazione della mobilità transnazionale;
- l'opportunità di individuare procedure per facilitare il raggiungimento di soluzioni amichevoli delle controversie tra Stati membri in materia di riconoscimento di diplomi e di qualifiche parziali allorché le singole parti lo richiedano.

Motivazione

La funzione della Commissione non può limitarsi a registrare i risultati della raccomandazione. La Commissione dovrebbe al contrario sostenere attivamente il processo di volontaria convergenza, agendo sia come motore per lo scambio di informazioni, sia come mediatore neutrale per gli Stati membri.

(Emendamento 20)

Parte III, lettera d) (nuovo)

d) a verificare il rispetto dell'acquis communautaire da parte degli Stati candidati in materia di mobilità delle persone in formazione.

Motivazione

Il rispetto dell'acquis è una condizione preliminare per l'adesione dei paesi candidati e riveste una particolare importanza in questo settore perché molti dei paesi candidati già beneficiano della maggior parte dei programmi comunitari in materia di mobilità.

(Emendamento 21)

Allegato, paragrafo VI (nuovo)

VI. RICERCATORI:

le persone che svolgono un periodo di ricerca sia in formazione che in mobilità. Tra questi si trovano i "borsisti Marie Curie" classificati nelle seguenti categorie: livello post-laurea, livello post-dottorato e ricercatore confermato.

Motivazione

Il Libro Verde della Commissione "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" (COM(1996) 462), su cui si basa la presente proposta, investe, oltre ai gruppi di persone citati nel titolo della raccomandazione, anche il gruppo dei ricercatori. E' pertanto logico e necessario inserire anche questo gruppo di persone nell'ambito di applicazione della raccomandazione.

L'allegato della raccomandazione definisce tutti i gruppi di persone citati nella raccomandazione. E' quindi necessario includere un nuovo paragrafo che tenga conto dei ricercatori. La definizione di "gruppo di ricercatori" si basa sostanzialmente sul summenzionato Libro Verde.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

~~Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilità nella comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 — C5-0052/2000 — 2000/0021(COD))~~

~~(Procedura di codecisione: prima lettura)~~

~~Il Parlamento europeo,~~

~~— visto il ~~trattato~~ ~~CE~~ (1992/C 224/01),~~

~~— visti l'articolo 251, paragrafo 2 e ~~gli~~ ~~articoli~~ ~~177~~ ~~e~~ ~~178~~ ~~del~~ ~~trattato~~ ~~CE~~, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (~~COM~~ ~~1999~~ ~~708~~ ~~—~~ ~~C5~~ ~~0052~~ ~~/2000~~ ~~—~~ ~~2000~~ ~~0021~~ ~~(COD)~~),~~

~~— visto l'articolo 67 del suo regolamento,~~

~~— vista / visti la relazione della ~~Commissione~~ ~~e~~ il parere (i pareri) della ~~Commissione~~ ~~e~~ della commissione ~~relativa~~ ~~alla~~ ~~proposta~~ ~~di~~ ~~regolamento~~ ~~del~~ ~~Parlamento~~ ~~europeo~~ ~~e~~ ~~del~~ ~~Consiglio~~ ~~concernente~~ ~~la~~ ~~mobilità~~ ~~nella~~ ~~comunità~~ ~~degli~~ ~~studenti~~, ~~degli~~ ~~insegnanti~~ ~~e~~ ~~dei~~ ~~formatori~~ ~~(COM~~ ~~1999~~ ~~708~~ ~~—~~ ~~C5~~ ~~0052~~ ~~/2000~~ ~~—~~ ~~2000~~ ~~0021~~ ~~(COD))~~, (A5##0000/2000),~~

~~1. — approva la proposta della Commissione così emendata;~~

~~2. — chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;~~

~~3. — incarica ~~la~~ ~~Commissione~~ ~~relativa~~ ~~alla~~ ~~proposta~~ ~~di~~ ~~regolamento~~ ~~del~~ ~~Parlamento~~ ~~europeo~~ ~~e~~ ~~del~~ ~~Consiglio~~ ~~concernente~~ ~~la~~ ~~mobilità~~ ~~nella~~ ~~comunità~~ ~~degli~~ ~~studenti~~, ~~degli~~ ~~insegnanti~~ ~~e~~ ~~dei~~ ~~formatori~~ ~~(COM~~ ~~1999~~ ~~708~~ ~~—~~ ~~C5~~ ~~0052~~ ~~/2000~~ ~~—~~ ~~2000~~ ~~0021~~ ~~(COD))~~ di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.~~

11 luglio 2000

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 – C5-0052/2000 – 2000/0021(COD))

Relatrice per parere: Janelly Fourtou

PROCEDURA

Nella riunione del 21 giugno 2000 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Janelly Fourtou.

Nella riunione del 10 luglio 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nella riunione dell'11 luglio 2000 ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitalino Gemelli (presidente), Roy James Perry (vicepresidente), Proinsias De Rossa (vicepresidente), Janelly Fourtou (relatrice per parere), Felipe Camisón Asensio, Laura González Álvarez, Vasco Graça Moura, Margot Keßler, Jean Lambert, María Sornosa Martínez e Eurig Wyn.

1. INTRODUZIONE

L'Unione europea riconosce ai suoi cittadini la libertà di circolazione, di prestazione di servizi e di stabilimento all'interno delle sue frontiere.

Purtroppo, vi è uno sfasamento tra le disposizioni giuridiche e la realtà vissuta dai cittadini europei. Per fax, per lettera, via Internet, per telefono o, addirittura, di persona i firmatari di petizioni ci rammentano le mille difficoltà che incontrano quando attraversano frontiere ormai invisibili o tentano di installarsi in modo definitivo o temporaneo in un altro Stato membro dell'Unione. Tra tali difficoltà possiamo citare le prestazioni mediche soggette a rimborsi disuguali, il rischio di doppia imposizione, le prestazioni sociali aleatorie, il mancato riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la complessità dei testi giuridici che rende estremamente difficile per il non addetto ai lavori stabilire quali siano effettivamente i suoi diritti.

2. MOBILITÀ TRANSAZIONALE – RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

La Commissione europea sembra cominciare a rendersi conto che, se non si adottano misure concrete, alcune libertà fondamentali iscritte nel trattato, quali il diritto di soggiorno e il diritto di libera circolazione, rischiano di restare, nella pratica, vane enunciazioni di principi. La Commissione intende assumere le sue responsabilità e invitare gli Stati membri a fare altrettanto nel settore della mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei formatori. In realtà, le direttive comunitarie – che si tratti del sistema generale di "riconoscimento dei diplomi", di quelle sulla parità di trattamento e l'accesso all'istruzione e alla formazione o, ancora, di quelle sul diritto di soggiorno – sono lungi dal rispondere alle aspettative dei cittadini, per cui riteniamo che debbano essere completate.

Non sottolineeremo mai abbastanza l'importanza, soprattutto per le giovani generazioni, della mobilità transfrontaliera, che contribuisce in modo determinante a formare, come raccomandava Montaigne, "teste ben fatte piuttosto che ben riempite". Si tratta infatti di uno strumento indispensabile per la formazione interculturale e l'apprendimento della tolleranza.

La commissione per le petizioni auspica che lo spirito del Consiglio europeo di Tampere possa costituire fonte di ispirazione per l'Unione e che l'impegno assunto a favore di un trattamento equo dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione non resti lettera morta. La commissione per le petizioni si compiace del fatto che scopo del testo della raccomandazione sia trattare allo stesso modo i cittadini dei paesi terzi e i cittadini della Comunità quando effettuano studi o una formazione in Europa.

Ritiene, inoltre, che per gettare le basi di una vera e propria mobilità occorrerebbe compiere un salto innovatore esemplare, fissando come obiettivo il riconoscimento accademico dei diplomi e dei titoli di studio. Molto spesso i firmatari delle petizioni incontrano difficoltà al momento di installarsi professionalmente in un altro Stato membro dell'Unione.

D'altra parte, raccomandiamo l'adozione di misure di accompagnamento della mobilità

transnazionale dei giovani che svolgono attività di volontariato, in modo da evitare qualsiasi discriminazione che possa essere fonte di xenofobia e di razzismo. Questa mobilità transnazionale dovrebbe trarre profitto dalle potenzialità della società dell'informazione e dalle profonde trasformazioni della nostra società.

La commissione per le petizioni si compiace del fatto che la raccomandazione inviti alla convalida delle esperienze professionali acquisite in un altro Stato membro. Tale convalida potrebbe, tra l'altro, concretizzarsi in un avanzamento di carriera.

3. CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, competente per il merito, a includere nella sua relazione, sotto forma di emendamenti, le seguenti conclusioni:

- A. considerando che i cittadini europei segnalano con le loro petizioni al Parlamento europeo le molteplici difficoltà pratiche che incontrano quando lavorano, studiano o si stabiliscono in un altro Stato membro, che derivano, per esempio, dalla mancanza di norme giuridiche vigenti negli Stati membri e nell'Unione europea o dalla loro complessità,
- B. convinta che, a livello sia nazionale che comunitario, manca ancora una visione realistica dei problemi che incontra il cittadino comunitario che cerca di attuare la mobilità transnazionale nell'Unione,
- C. considerando che l'Unione saprà rappresentare per i cittadini e, in particolare, per i giovani che svolgono attività di volontariato, gli studenti e gli insegnanti un ideale che li motiva se resta attenta ai loro desideri e alle loro preoccupazioni,
 - 1. invita la Commissione a preparare, in particolare alla luce delle petizioni presentate al Parlamento, un inventario delle difficoltà incontrate dai cittadini europei in materia di diritto di soggiorno e di libertà di stabilimento incluso, tra l'altro, il diritto al lavoro, allo studio e al riconoscimento delle qualifiche in Stati membri diversi da quello di origine; chiede che tale inventario sia accompagnato da misure concrete per porre rimedio a tali difficoltà, quali la definizione di obiettivi e di criteri di riferimento per gli Stati membri e l'imposizione dell'obbligo di presentare relazioni annuali sui progressi realizzati nel raggiungimento di obiettivi comunemente concordati;
 - 2. ritiene che i periodi di studio effettuati in ciascuno Stato membro, nonché le qualifiche e i titoli acquisiti dovrebbero essere pienamente riconosciuti nell'Unione e chiede alla Commissione di adottare iniziative ambiziose intese a garantire, a breve termine, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle qualifiche accademiche e professionali.